

Legge regionale 16 giugno 2017 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 06/07/2017

Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale.

Art. 6

(Convenzione unica del Soccorso Alpino)

1. I rapporti tra il CNSAS FVG e la Regione Friuli Venezia Giulia, per tramite dei suoi diversi enti, sottesi allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sono regolati da un'unica convenzione.

2. La convenzione è definita in coerenza con gli indirizzi strategici stabiliti dalla Giunta regionale in materia sanitaria, di protezione civile e di Corpo forestale regionale.

3. La convenzione è stipulata dall'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), su mandato dell'organismo regionale di cui all'articolo 4, comma 1, e sulla base dell'atto che definisce le linee operative di cui all'articolo 4, comma 3.

4. La convenzione definisce le attività e le relative spese di carattere generale finalizzate al funzionamento della struttura correlate e funzionali all'erogazione dei servizi e delle prestazioni garantiti dal CNSAS FVG. La convenzione definisce almeno:

a) l'attività di soccorso, l'attività formativa e le correlate attività organizzative, tecniche e logistiche;

b) l'attività direttiva, amministrativa, organizzativa e tecnica del personale dipendente e del personale CNSAS FVG;

c) l'attività di adeguamento, ammodernamento e manutenzione delle dotazioni strumentali;

d) le attività rivolte alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni e la diffusione e conoscenza delle funzioni e delle attività svolte in ambito regionale dal CNSAS FVG.

5. Per quanto attiene all'attività in campo sanitario, la convenzione definisce in particolare almeno:

- a)** la natura e le modalità di impiego del personale del CNSAS FVG, ivi incluse le unità cinofile;
- b)** la natura e le modalità di impiego delle risorse strumentali, l'area e gli scenari di intervento;
- c)** le modalità operative del soccorso e l'impiego dell'elisoccorso e la relativa definizione delle responsabilità e delle competenze dei soggetti coinvolti nelle attività di soccorso e di elisoccorso;
- d)** la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale sanitario e del CNSAS FVG;
- e)** la funzionalità della Rete Radio in capo al CNSAS FVG e la sua integrazione con altri sistemi radio, in particolare con quelli del REU 112 e delle centrali operative NUE 112 e della SORES;
- f)** le coperture assicurative (infortuni, responsabilità civile terzi, responsabilità civile auto e tutela legale) di uomini e mezzi impiegati;
- g)** il finanziamento per le attività e le prestazioni e le sue modalità di erogazione e rendicontazione.

6. Per quanto attiene alla reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile e fermo restando il ruolo del soccorso alpino definito all'articolo 11 della legge 225/1992, la convenzione stabilisce in particolare almeno:

- a)** le modalità di collaborazione nelle attività operative e la relativa reciproca messa a disposizione di risorse umane e strumentali;
- b)** la definizione delle attività di sperimentazione e di formazione;
- c)** le coperture assicurative (infortuni, responsabilità civile terzi, responsabilità civile auto e tutela legale) di uomini e mezzi impiegati.

7. Per quanto attiene alla reciproca collaborazione con il Corpo forestale regionale, la convenzione definisce in particolare almeno:

- a)** la formazione reciproca e congiunta su tematiche di interesse comune;
 - b)** le modalità di intervento congiunto operativo volto alla ricerca di persone disperse.
- 8.** La convenzione è sottoscritta dai soggetti coinvolti per le parti di competenza. La convenzione ha valenza triennale ed è stipulata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; essa esplica i suoi effetti a partire dall'1 gennaio 2018; sono fatte salve le convenzioni stipulate in precedenza.